
D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20070124)

(5.0.0)

Circ.r. 25 gennaio 2007 - n. 5

Modifiche impiantistiche ex d.lgs. 152/06, art. 269

Com'è noto, con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» si sono introdotte significative modificazioni procedurali in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

In particolare l'art. 269 – comma 8 – disciplina le procedure relative alle modifiche impiantistiche. Conseguentemente risulta ora necessario adeguare la gestione di tali problematiche al mutato quadro normativo di riferimento.

Con la presente circolare vengono pertanto definite le linee guida concernenti le modifiche di cui trattasi, in ciò sostituendo le indicazioni contenute nella precedente circolare 1 AMB/93.

Modifica: sostanziale o no?

Ai sensi del d.lgs. 152/06 è modifica sostanziale quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o un'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.

Tutte le altre modifiche si definiscono non sostanziali.

La caratteristica della sostanzialità o meno della modifica che il gestore intende introdurre è rilevante ai fini dell'individuazione della procedura che il medesimo deve porre in essere: se intende apportare una modifica sostanziale dovrà presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'autorità competente, diversamente dovrà presentare una comunicazione scritta.

Al fine di supportare i gestori nell'individuazione nei singoli casi della tipologia di modifica e conseguentemente nella scelta della procedura idonea, la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia, le Province lombarde, ARPA e Confindustria hanno predisposto una tabella (allegato 1) ove è riportata una casistica degli interventi che sono da considerarsi modifiche non sostanziali.

Si evidenzia che gli interventi indicati nella tabella devono essere considerati modifiche sostanziali qualora non sussistano le condizioni previste nella medesima.

Procedure

La Provincia, ai sensi della l.r. 24/2006, art. 8 comma 2, è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dall'1 gennaio 2007.

La domanda di autorizzazione alla modifica sostanziale e la comunicazione di modifica non sostanziale devono essere presentate alla Provincia competente per territorio anche in presenza di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione prima della suddetta data.

Modifiche sostanziali: il gestore deve presentare preventivamente una domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/06 art. 269 comma 8, domanda che deve essere accompagnata dalla documentazione progettuale e da una relazione tecnica come previsto dal comma 2 del medesimo articolo. La domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse alla Provincia, al Comune e al Dipartimento di ARPA competenti per territorio.

Modifiche non sostanziali: il gestore deve far pervenire alla Provincia, al Comune e al Dipartimento di ARPA competenti per territorio, almeno 60 giorni prima di dare inizio alla realizzazione delle medesime, una comunicazione (allegato 2) completa di tutta la documentazione necessaria – tra cui una relazione tecnica comprovante il carattere non sostanziale della modifica (allegato 3).

L'autorità competente, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione predetta, richiederà al gestore la presentazione di domanda di autorizzazione qualora abbia verificato che la modifica si palesi sostanziale.

Nel caso in cui il Comune evidenzia particolari situazioni igienico-sanitarie, ambientali o urbanistiche interessanti l'area di ubicazione e/o quella circostante, la modifica non sostanziale proposta, pur rientrando nelle fattispecie descritte nella tabella riportata all'allegato 1, potrà essere considerata dall'autorità competente quale modifica sostanziale. L'autorità competente potrà pertanto richiedere la presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Si evidenzia che si ha trasferimento ai sensi del d.lgs. 152/06 art. 269 comma 2, e che pertanto il gestore deve presentare la relativa domanda all'autorità competente, qualora si intenda procedere al trasferimento di uno stabilimento/impianto al di fuori della casistica prevista nella tabella (allegato 1) al punto n. 6.

Le analisi *pre* e *post* intervento dovranno essere presentate all'autorità competente nei casi previsti dalla tabella riportata all'allegato 1.

Nelle ipotesi in cui sia prescritto l'obbligo di provvedere alla presentazione all'autorità competente dei referti analitici *post* intervento, qualora si verifichi uno dei seguenti casi la modifica dovrà considerarsi sostanziale e il gestore dovrà conseguentemente provvedere al più presto alla presentazione di domanda di autorizzazione e al pagamento degli oneri istruttori all'autorità competente:

- in ottemperanza nella presentazione nei tempi fissati nella comunicazione;
- non completezza dei referti presentati;
- insufficienza dei medesimi a fornire le indicazioni richieste;
- non raggiungimento delle prestazioni richieste risultante dalla documentazione presentata.

In caso di mancato raggiungimento delle prestazioni richieste il gestore dovrà inoltre provvedere alla sospensione immediata dell'attività dell'impianto oggetto di modifica.

Il direttore generale:
Franco Picco

ALLEGATI:

Allegato 1 - Tabella per l'individuazione delle modifiche non sostanziali

Allegato 2 - Comunicazione di modifica non sostanziale

Allegato 3 - Relazione tecnica per modifica non sostanziale

ALLEGATO 1

TABELLA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI
Emissioni in atmosfera d.l.s. 152/06

INTERVENTO		CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI L'INTERVENTO È CONSIDERATO NON SOSTANZIALE (DA RISPETTARE CONTESTUALMENTE PER OGNI INTERVENTO)
1	Sostituzione di macchinario / apparecchiatura / dispositivo	Non deve comportare variazioni qualitative o aumento delle emissioni prodotte.
2	Sostituzione di macchinario / apparecchiatura / dispositivo per effetto della quale si configuri un aumento della quantità delle emissioni prodotte e/o una variazione del convogliamento delle emissioni	a. Il valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato pre intervento (I) dovrà risultare \geq del valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato post intervento (II) b. L'impianto di abbattimento eventualmente utilizzato dovrà rispettare quanto previsto alla nota (III). c. Il limite in concentrazione prescritto nell'autorizzazione in essere dovrà essere rispettato. N.B. Dovranno obbligatoriamente essere forniti tutti i referti analitici.
3	Installazione / sostituzione del sistema di abbattimento / contenimento delle emissioni	Le prestazioni devono essere almeno eguali. In particolare dovranno essere comparati i flussi di massa pre (IV) e post intervento (V). N.B. Dovranno obbligatoriamente essere forniti tutti i referti analitici.
	In caso di impianto basato su un diverso principio di abbattimento	L'impianto di abbattimento dovrà rispettare le indicazioni della nota (III) e la caratterizzazione quantitativa e qualitativa dell'inquinante emesso dovrà essere \leq a quella definita pre intervento. In particolare dovranno essere comparati i flussi di massa pre (IV) e post intervento (V). N.B. Dovranno obbligatoriamente essere forniti tutti i referti analitici.
4	Suddivisione di una emissione precedentemente autorizzata (in forma esplicita o implicita) comportante una variazione (aumento) del numero complessivo dei punti di emissione	a. Il valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato pre intervento (I) dovrà risultare \geq del valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato post intervento (II). b. Il limite in concentrazione prescritto nell'autorizzazione in essere dovrà essere rispettato. N.B. Dovranno obbligatoriamente essere forniti tutti i referti analitici.

INTERVENTO		CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI L'INTERVENTO È CONSIDERATO NON SOSTANZIALE (DA RISPETTARE CONTESTUALMENTE PER OGNI INTERVENTO)
5	Accorpamento di due o più emissioni precedentemente autorizzate (in forma esplicita o implicita) comportante conseguentemente una variazione (diminuzione) del numero complessivo dei punti di emissione	a. Il valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato pre intervento (I) dovrà risultare \geq del valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato post intervento (II). b. Il limite in concentrazione prescritto nell'autorizzazione in essere dovrà essere rispettato a monte della confluenza nell'unica condotta (camino) finale. <i>N.B.</i> Dovranno obbligatoriamente essere forniti tutti i referti analitici; si rammenta che laddove non fosse possibile oggettivare il rispetto del limite (vedi punto b. precedente) non è configurabile una modifica non sostanziale.
6	Traslazione fisica dello stabilimento / degli impianti / delle apparecchiature / dei dispositivi e/o dei punti di emissione	<p>Interna al perimetro aziendale</p> <p>a. Senza variazione di destinazione urbanistica. b. Senza variazione di Comune di appartenenza. c. Con variazione del flusso di aeriforme di +/- 10% (dovrà essere fornito obbligatoriamente il riscontro analitico pre-post intervento).</p> <p>Esterna al perimetro aziendale</p> <p>a. Senza variazione di destinazione urbanistica. b. Senza variazione di Comune di appartenenza. c. Con variazione del flusso di aeriforme di +/- 10% (dovrà essere fornita obbligatoriamente il riscontro analitico pre-post intervento). d. In area contigua a quella su cui insiste lo stabilimento originario ovvero in area separata da quest'ultima da strade o fasce di rispetto, purché finitime.</p>
	Variazione qualitativa delle materie prime (VI)	<p>Passaggio da sostanza identificata con frasi di rischio di Gruppo a. a sostanza identificata con frasi di rischio di Gruppo b. e/o di Gruppo c.</p> <p>Passaggio da sostanza identificata con frasi di rischio di Gruppo b. a sostanza identificata con frasi di rischio di Gruppo c.</p> <p>Passaggio a sostanza diversa identificata con frasi di rischio identica.</p>
8	Variazione quantitativa delle materie prime	<p>a. L'incremento massimo ammesso è del 30% delle sostanze / materie prime di tipologia omogenea (ad es. prodotti vernicianti, materie plastiche, prodotti per pulizia superficiale, inchiostri, ecc.) e riferito al quantitativo dichiarato in sede di richiesta di autorizzazione.</p> <p>b. Restano escluse le materie prime identificate con frasi di rischio di Gruppo a. (VI).</p> <p>c. La quantità totale non potrà eccedere in alcun modo dall'ambito di applicazione dell'allegato tecnico parte integrante dell'autorizzazione in essere.</p> <p>d. In caso di materie prime con contenuto di COV dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 275 comma 21 e comma 22 del d.lgs. 152/06.</p>
9	Variazione della portata di aeriforme	<p>Aumento</p> <p>a. L'aumento del valore di portata definito post intervento non potrà essere superiore al 50% della portata (nominale) pre intervento. b. Il valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato pre intervento (I) dovrà risultare \geq del valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato post intervento (II) (VII). c. L'impianto di abbattimento eventualmente utilizzato dovrà rispettare quanto previsto alla nota (III). d. Il limite in concentrazione prescritto nell'autorizzazione rilasciata dovrà essere rispettato. Dovranno obbligatoriamente essere forniti tutti i referti analitici.</p> <p>Diminuzione</p> <p>a. Il valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato pre intervento (I) dovrà risultare \geq del valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato post intervento (II) (VII). b. L'impianto di abbattimento eventualmente utilizzato dovrà rispettare quanto previsto alla nota (III). c. Il limite in concentrazione prescritto nell'autorizzazione rilasciata dovrà essere rispettato. Dovranno obbligatoriamente essere forniti tutti i referti analitici.</p>

NOTE

- (I) FLUSSO DI MASSA PRE INTERVENTO – Risultato del prodotto, relativamente alla emissione oggetto dell'intervento, tra il valore di concentrazione (a) ed il valore della portata analitica reale (b).
(a) Rilevabile dall'atto autorizzativo.
(b) Certificata dal riscontro analitico (da allegare) effettuato in occasione della messa a regime degli impianti e comunque la portata dell'aeriforme di cui sopra non potrà essere maggiore della portata dichiarata in sede di autorizzazione.
- (II) FLUSSO DI MASSA POST INTERVENTO – Risultato del prodotto, relativamente alla emissione oggetto dell'intervento, tra il valore di concentrazione (a) ed il valore della portata analitica reale (b).
(a) Certificata dal riscontro analitico (da allegare) effettuato obbligatoriamente dopo l'effettuazione dell'intervento.
(b) Certificata dal riscontro analitico (da allegare) effettuato obbligatoriamente dopo l'effettuazione dell'intervento.
- (III) L'impianto di abbattimento dovrà essere individuato nelle indicazioni del più recente allegato tecnico di riferimento previsto per la specifica attività oggetto dell'intervento o nell'autorizzazione rilasciata. In ogni caso dovranno essere rispettati tutti i requisiti minimali così come definiti dalla d.g.r. 15 dicembre 2000 – n. 7/2663, come modificata con la d.g.r. 1 agosto 2003 – n. 7/13943 e successive eventuali modificazioni.
- (IV) FLUSSO DI MASSA PRE INTERVENTO – Risultato del prodotto, relativamente alla emissione oggetto dell'intervento, tra il valore di concentrazione reale (a) ed il valore della portata analitica reale (b).
(a) Rilevabile dalla certificazione analitica effettuata in occasione delle analisi periodiche imposte dall'atto autorizzativo
(b) Rilevabile dalla certificazione analitica effettuata in occasione delle analisi periodiche imposte dall'atto autorizzativo.
- (V) FLUSSO DI MASSA POST INTERVENTO – Risultato del prodotto, relativamente alla emissione oggetto dell'intervento, tra il valore di concentrazione (a) ed il valore della portata analitica reale (b).
(a) Certificata dal riscontro analitico (da allegare) effettuato obbligatoriamente dopo l'effettuazione dell'intervento.
(b) Certificata dal riscontro analitico (da allegare) effettuato obbligatoriamente dopo l'effettuazione dell'intervento.
- (VI) Per necessità di semplificazione le frasi di rischio caratterizzanti le sostanze materie prime sono così raggruppate:
Gruppo a. R45 / R46 / R49 / R60 / R61;
Gruppo b. R40 / R68;
Gruppo c. Restanti frasi di rischio.
- (VII) Al fine di semplificare la valutazione dell'intervento potrà essere usata la seguente formula $C1/C2 = Q2/Q1$.
Ove: C1 = Concentrazione rilevabile dall'atto autorizzativo.
C2 = Concentrazione certificata dal riscontro analitico (da allegare) effettuato obbligatoriamente dopo l'esecuzione dell'intervento.
Q1 = Portata certificata dal riscontro analitico (da allegare) effettuato in occasione della messa a regime degli impianti e comunque la portata dell'aeriforme di cui sopra non potrà essere maggiore della portata dichiarata in sede di autorizzazione.
Q2 = Portata certificata dal riscontro analitico (da allegare) effettuato obbligatoriamente dopo l'esecuzione dell'intervento.

CARTA LIBERA

Alla PROVINCIA DI
 Settore
 Via
 CAP - Città
 p.c.: Al Comune di (*)
 Via
 All' ARPA di
 Via
 CAP - Città

Oggetto: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....)
 il/...../..... e residente in via n.
 nella sua qualità di legale rappresentante/titolare/gestore dell'impresa
 con sede legale in Comune di (.....), Via n.
 ed insediamento produttivo sito in Comune di (.....), Via n.
 Tel. Fax e-mail

In possesso della/delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (*indicare tutti i provvedimenti autorizzativi in essere*)

- Autorizzazione generale ex art. 12 del d.P.R. 203/88 (impianti esistenti) con d.g.r. n. 41406 del 12 febbraio 1999
- Autorizzazione Regionale/Provinciale con atto n. in data

COMUNICA

Di voler eseguire una **modifica non sostanziate** consistente in

SI IMPEGNA INOLTRE

a comunicare ai destinatari della presente la data di effettuazione dell'intervento e ad inviare, qualora previsto dall'allegato 1 alla circolare 1 AMB/07/ la certificazione analitica post-intervento entro 60 gg dalla data della modifica.

A tale fine si allegano alla presente domanda:

- Relazione tecnica;
- Copia degli atti autorizzativi alle emissioni in atmosfera;
- Copia del documento di identità del richiedente;

e in relazione al tipo di modifica:

- Referti analitici pre intervento;
- Scheda tecnica dei macchinari;
- Schede di sicurezza delle materie prime;
- Scheda tecnica dell'impianto di abbattimento;
- Planimetria con indicazione dei punti di emissione, in scala adeguata, con evidenziato lo spostamento;
- Estratti di mappa;
- Planimetria della nuova ubicazione;
- Altra documentazione necessaria nel caso specifico.

Data

.....
 Timbro e firma

(*) Il comune è invitato a trasmettere entro 45 giorni alla Provincia eventuale parere motivato in relazione alle proprie competenze in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2000 n. 380 e del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265.

RELAZIONE TECNICA
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs 152/06, art. 269, comma 8
MODIFICA NON SOSTANZIALE

INDICE

1. Identificazione dello stabilimento
2. Descrizione del ciclo produttivo
3. Tipologia di modifica non sostanziale
4. Descrizione dell'intervento
5. Emissioni
6. Istruzioni per la compilazione del modello

1. IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO (v. nota 1)

TABELLA 1

1.1	Ragione sociale
1.2	Sede legale	via, n. (..)
1.3	Sede insediamento produttivo	via, n. (..)
1.4	Telefono
1.5	Fax
1.6	E-mail
1.7	P. IVA.
1.8	Responsabile legale
1.9	Responsabile tecnico
1.10	Settore di appartenenza
1.11	Codice ISTAT dell'attività
1.12	Attività specifica dell'azienda
1.13	Iscrizione CCIAA	Numero Data Prov. In itinere Data Prov.
1.14	Numero dei giorni lavorativi/anno Numero ore/giorno
1.15	Numero di cicli tecnologici riferiti alla presente relazione tecnica
1.16	Zona urbanistica di insediamento

L'azienda è in possesso dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

TABELLA 2

Autorizzazioni in essere (v. nota 2)	
Emissione	Autorizzazione (Ente, Atto, data)
E	
E	
E	

2. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

Lo stabilimento nel suo complesso viene utilizzato per l'effettuazione di operazioni di:

.....

.....

Compilare la tabella seguente per ciascuna materia utilizzata, anche se non interessata dalla modifica:

TABELLA 3

Tabella emissioni (v. nota 3)		
Emissione	Ciclo tecnologico	Apparecchiatura di provenienza
E		
E		
E		

TABELLA 4

Tabella materie prime				
Materia prima	Materia già utilizzata		Quantità utilizzata pre intervento (kg / giorno)	Quantità utilizzata post intervento (kg / giorno)
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

3. TIPOLOGIA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE (v. nota 4)

Premessa

Barrare e completare la/le casistica/che di riferimento della tabella di cui all'**ALLEGATO 1** della **Circolare 1 AMB/2007**

- PUNTO 1** **Sostituzione macchinario / apparecchiatura / dispositivo**
Non deve comportare variazioni qualitative o aumento delle emissioni prodotte.
- PUNTO 2** **Sostituzione macchinario / apparecchiatura / dispositivo**
Nel caso comporti un aumento delle emissioni prodotte o una variazione nel convogliamento delle stesse.
Flusso di massa pre intervento: Kg/h
Limite in concentrazione prescritto: mg/Nm³S
- PUNTO 3** **Installazione / sostituzione sistema di abbattimento / contenimento delle emissioni**
 Impianto basato su **identico** principio di abbattimento
 Impianto basato su **diverso** principio di abbattimento
Flusso di massa pre intervento: Kg/h
Limite in concentrazione prescritto: mg/Nm³S
- PUNTO 4** **Suddivisione di emissione autorizzata E**
Nuove emissioni E + E
Flusso di massa pre intervento: Kg/h
Limite in concentrazione prescritto: mg/Nm³S
- PUNTO 5** **Accorpamento emissione autorizzate E + E**
Nuova emissioni E
Flusso di massa complessivo pre intervento: Kg/h
Limite in concentrazione prescritto: mg/Nm³S
- PUNTO 6** **Traslazione fisica dello stabilimento / impianti / apparecchiature / dispositivi / punti di emissione**
 Interna al perimetro aziendale
 Esterna al perimetro aziendale
Flusso di massa complessivo pre intervento: Kg/h
Limite in concentrazione prescritto: Mg/Nm³S
- PUNTO 7** **Variazione qualitativa delle materie prime**
Sostanza autorizzata
Classe di appartenenza
Sostanza in sostituzione
Classe di appartenenza
- PUNTO 8** **Variazione quantitativa delle materie prime**
Sostanza autorizzata
Classe di appartenenza
Quantitativo autorizzato
Quantitativo in modifica
Aumento di COV previsto (eventuale)
- PUNTO 9** **Variazione della portata dell'aeriforme**
 Aumento **Diminuzione**
Portata pre intervento: mg/Nm³S
Flusso di massa pre intervento: kg/h
Limite di concentrazione prescritto: mg/Nm³S

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Fornire, per ciascuna emissione oggetto di modifica, la descrizione dettagliata della modifica non sostanziale che si intende apportare, specificando le condizioni di non sostanzialità dell'intervento.

Punto di emissione soggetto a modifica: E

.....

.....

.....

5. EMISSIONI (v. nota 5)

Per ciascun punto di emissione oggetto di modifica compilare la tabella seguente:

TABELLA 5

	MODIFICA DI CUI AL PUNTO ...	Emissione E ...	
		Pre Intervento	Post Intervento
5.1	Provenienza
5.2	Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico
5.3	Portata dell'aeriforme (Nm³/h)
5.4	Durata della emissione (ore/giorno)
5.5	Frequenza della emissione nelle 24 h
5.6	Temperatura (°C)
5.7	Inquinanti presenti e concentrazione in emissione (mg/Nm³)
5.8	Flusso di massa (Kg/h)
5.9	Altezza geometrica dell'emissione (m)
5.10	Diametro / sezione del camino (mm)
5.11	Materiale di costruzione del camino
5.12	Tipo di impianto di abbattimento
5.13	Indicazioni relative al sistema di abbattimento
5.14	Varie

6. ISTRUZIONI E NOTE PER L'UTILIZZO DEL MODELLO

Le seguenti note hanno lo scopo di fornire, sia pure in sintesi, informazioni utili per la predisposizione, in forma il più possibile standardizzata, delle relazioni tecniche a corredo delle richieste di autorizzazione inviate agli enti preposti.

NOTA 1	In questa sezione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili al fine di identificare l'ubicazione e l'attività dell'Azienda. Di seguito si specifica il contenuto di alcune caselle che potrebbero dare origine a dubbi.
Riga 1.12	Indicare l'attività specifica riferita alla richiesta di autorizzazione
Riga 1.15	Indicare il numero di cicli tecnologici facendo riferimento alla tabella 3
Riga 1.16	Indicare la destinazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore Generale o dal Piano di Governo del Territorio
NOTA 2	In questa sezione dovranno essere indicati tutti i punti di emissione precedentemente autorizzati e i relativi atti autorizzativi
NOTA 3	Nella tabella dovranno essere indicati, per ciascun punto di emissione, il ciclo tecnologico (ad es. applicazione rivestimenti) e l'apparecchiatura utilizzata per l'effettuazione del ciclo tecnologico indicato in colonna 2 (ad es. cabina di verniciatura)
NOTA 4	In questa sezione dovrà essere indicata la modifica non sostanziale facendo riferimento alle casistiche di cui all'Allegato 1 alla circolare 1 AMB/2007. Possono essere compilati più campi in funzione di più modifiche da effettuare. In particolare il limite in concentrazione andrà espresso come valore secco.
NOTA 5	In questa sezione dovranno essere indicate tutte le informazioni inerenti le emissioni soggette a modifica; dovrà essere compilata una scheda per ogni punto di emissione, riferendosi alla condizione esistente e a quella successiva alla modifica. Le righe seguenti facilitano l'assolvimento di tale compito.
Riga 5.1	Indicare il ciclo tecnologico da cui proviene l'emissione (ad es. fase di riscaldamento, di, applicazione rivestimenti, ecc.).
Riga 5.2	Indicare l'apparecchiatura da cui proviene l'emissione (ad es. cabina di verniciatura, macchina di pressofusione, ecc.).
Riga 5.3	Indicare la portata dell'aeriforme espressa in m ³ /h
Riga 5.4	Durata della emissione in h/giorno
Riga 5.5	Frequenza in n. / giorno, ai fine di dare indicazioni sulla sua eventuale saltuarietà.
Riga 5.6	Indicare la temperatura dell'aeriforme espressa in °C.
Riga 5.7	Indicare tutti gli inquinanti presenti (previsti o presumibili) e la concentrazione degli stessi (presunta o presumibile) in emissione, espressa in mg/Nm ³

Riga 5.8	Il flusso di massa è il prodotto, relativamente all'emissione oggetto dell'intervento, tra il valore in concentrazione ed il valore della portata analitica reale.
Riga 5.9	Altezza geometrica del punto di emissione espressa in m. dal piano terra.
Riga 5.10	Indicare il dato dimensionale (diametro / lati) del camino espresso in mm.
Riga 5.11	Indicare il materiale costruttivo del camino.
Riga 5.12	Indicare il principio di abbattimento (ad umido, a secco, elettrostatico, ecc.).
Riga 5.13	Indicare se il sistema di abbattimento adottato è compreso tra quelli citati nell'Allegato n. 32 - MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI - alla d.g.r. 15 dicembre 2000 n. 7/2663, come modificata con d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13943 ed eventuali successive modifiche. Tale allegato, riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.
Riga 5.14	Riportare, se ritenuto opportuno, eventuali comunicazioni aggiuntive ed esplicative.